

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Comune di ROMENTINO (NO)

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 7 del 02 /03/2020

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui

Ricevuto in data 20 Febbraio 2020 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui".

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- c) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».*

Preso atto che:

- i Responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore finanziario significando di aver verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei Responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati;
- elenco dei residui passivi eliminati ;
- elenco degli accertamenti 2020 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;
- elenco degli impegni 2019 reimputati all'esercizio 2020 ;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2020 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2020 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2020-2022, di cassa, funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli accertamenti ed impegni reimputati;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2020-2022;
- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2020;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2020;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

Vista la determina di riaccertamento n°20 del 28/02/2020 il cui effetto è recepito nella proposta di deliberazione in esame.

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che costituiscono la sintesi degli elenchi analitici allegati alla proposta e dalle quale risultano:

A	Residui attivi cancellati	318.516,66
B	Residui passivi cancellati	338.047,95
C	Residui passivi reimputati	<u>234.326,82</u>
D	Residui attivi conservati al 31.Dicembre 2019	2.823.074,04
E	Residui passivi conservati al 31 Dicembre 2019	1.789.369,15
F	<u>Variazione al bilancio 2020/2022 per la reimputazione dei residui attivi e passivi e costituzione del Fondo Pluriennale vincolato.</u>	<u>234.326,82</u>

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2019, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto. Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2020

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019 è pari a euro 234.326,82

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata nel solo caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate ;La composizione del FPV 2018 spesa finale pari a euro 234.326,82.è la seguente:

Il Fondo Pluriennale vincolato costituisce un'entrata del bilancio 2020;

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV DI ENTRATA PARTE CORRENTE	35.387,59	
FPV DI ENTRATA PARTE CAPITALE	198.939,23	
VARIAZIONI DI ENTRATA		
VARIAZIONI CAPITOLI ORDINARI DI SPESA		234.326,82
TOTALE A PAREGGIO	234.326,82	234.326,82

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

L'organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed **è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;**
- principio contabile 4/2, punto 5.4. 8 (*) - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna o quello previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016, non ancora impegnate, possono essere conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento entro il 31/12/2018;
- principio contabile 4/2, punto 5.4. 9 (*) - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art.3 comma 1 lettera 11) Dlgs 50/2016 di importo pari o superiore a quello previsto dall'art.36, comma 2, lett.a) dlgs 50/2016 in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
 - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento; (*condizione necessaria*)
 - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro; (*condizione necessaria*)
 - c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
 - d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo.

Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2020, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di

amministrazione disponibile destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le **economie di spese** finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati, che al punto 9.1 prescrive che l'economia mantiene lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione, laddove presente, ed è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo, nel caso del 2020.

ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione;

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime un parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto ivi compresa la conseguente variazione di cassa, rinviando alla relazione sul bilancio consuntivo ogni ulteriore approfondimento.

Torino, 02.03.2020

L'Organo di Revisione

